

ALLEGATO A) AL N. 52.275/10.335.=

## STATUTO FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA'

### ARTICOLO 1

#### COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE. SEDE

1.1 Per iniziativa della COMPAGNIA DELLE OPERE, ente morale riconosciuto, e della Associazione SAN TOMMASO D'AQUINO, e' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA'"

(di seguito anche la "Fondazione")

1.2 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Milano in Via Legnone n. 4.

1.3 La Fondazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, rappresentanze e uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

### ARTICOLO 2

#### SCOPI

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, intende sostenere la persona nel suo itinerario formativo, di presenza e di espressione sociale, con particolare attenzione alle forme organizzate attraverso le quali gli uomini si mettono insieme nella società, nel contesto del diritto costituzionale spettante ai cittadini quanto a libertà espressiva e associativa, in vista della individuazione delle forme migliori con cui organizzarsi per rispondere ai propri bisogni ed esigenze, contribuendo così al bene comune, nel solco della Dottrina sociale della Chiesa, secondo la cultura originata dalla bimillenaria tradizione cristiana, custodita dal Magistero papale e resa

attuale dal carisma educativo di don Luigi Giussani.

2.2 La Fondazione in via esemplificativa ma non esaustiva persegue quindi:

- a) l'approfondimento culturale, la ricerca scientifica, nonché l'attività di comunicazione connessi alla educazione, al lavoro, all'impresa, all'impresa sociale ed al settore del cosiddetto non profit;
- b) il sostegno di imprese ed opere cosiddette non profit, siano esse imprese o meno, e delle loro forme associative;
- c) il sostegno alla nascita di imprese profit e non profit e di opere in genere, con particolare riferimento alle iniziative e alla imprenditoria delle donne e dei giovani;
- d) la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) anche non profit nonché la formazione e l'istruzione ad esse relative;
- e) la promozione, lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione.

### ARTICOLO 3

#### ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge ivi comprese attività commerciali e in via esemplificativa:

- a) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali e artistiche, ricerche e attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie e altre iniziative connesse;

b) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione, riguardanti eventi, fatti, espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e la attività della Fondazione.

In tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;

c) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative di natura culturale o progettuale per la costruzione e la verifica di una politica armonica ed equilibrata in armonia con il principio di sussidiarietà;

d) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;

e) favorire la costituzione di imprese anche non profit e di opere in genere, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali, anche sotto forma di erogazione liberale, nonché favorire la costituzione e partecipare ad imprese e opere strumentali al raggiungimento dei propri fini; fornire garanzie e fidejussioni alle imprese partecipate o ad opere che si intende sostenere;

f) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico e anche a favore di opere non profit.

3.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o

comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare:

- a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
- c) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione;
- e) promuovere o concorrere alla costituzione sempre strumentale, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei fini istituzionali di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

#### ARTICOLO 4

##### PATRIMONIO E CONCORSO AL PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così

come indicata nell'atto costitutivo.

4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

4.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.5 Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui competenti organi spetta determinarne la destinazione.

## ARTICOLO 5

### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

5.1 Membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

## ARTICOLO 6

### FONDATORI

6.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

6.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di

almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:

- a) venga presentato da un Fondatore,
- b) concorra in maniera rilevante alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Fondazione, mediante il versamento di una quota annuale stabilita dal Collegio dei Fondatori o mediante il conferimento di attività, anche professionale.

6.3 Il mancato concorso alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Fondazione determina la perdita della qualifica di Membro Fondatore e l'esclusione dalla Fondazione con delibera del Collegio dei Fondatori adottata con il voto favorevole di tutti gli altri membri.

6.4 Il Collegio dei Fondatori può con delibera adottata all'unanimità conferire, e revocare, la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

## ARTICOLO 7

### PARTECIPANTI

7.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche senza personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento di una quota annuale il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 La qualifica di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi

membri.

7.3 La qualifica di Partecipante si perde in caso di mancato versamento della quota annuale, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità.

7.4 I Partecipanti si riuniscono nel Collegio dei Partecipanti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 12.

## ARTICOLO 8

### ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

8.1 Il Collegio dei Fondatori per i Membri Fondatori e il Consiglio di Amministrazione per i Partecipanti delibera con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto diversi da quelli indicati dall'articolo 6.3, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

8.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione e' automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

8.3 L'accertamento degli eventi di cui al paragrafo 8.2 spetta al Collegio dei Fondatori per i Membri Fondatori e al Consiglio di Amministrazione per i Partecipanti.

8.4 I Fondatori e i Partecipanti possono con almeno sei mesi di preavviso

recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.5 Coloro che cessano per qualsiasi causa di fare parte della Fondazione non possono ripetere i contributi versati ne' rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## ARTICOLO 9

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico, ove nominato.

## ARTICOLO 10

### COLLEGIO DEI FONDATORI

10.1 I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.

10.2 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formulare e definire gli indirizzi della attivita' della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) determinare la misura della indennità spettante al Presidente, ai



consiglieri di amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;

e) deliberare in ordine all'acquisto e alla perdita della qualifica di Membro Fondatore;

f) deliberare l'estinzione e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

g) nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione incluso il Presidente e i vice presidenti;

h) approvare il bilancio preventivo e quello consultivo;

i) deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;

l) nominare, occorrendo, un direttore generale stabilendone le funzioni e la durata dell'incarico e determinandone la retribuzione;

m) approvare eventuali regolamenti di funzionamento e di organizzazione della fondazione e dei suoi organi;

n) attribuire poteri specifici al consiglio di amministrazione o a suoi membri e al direttore generale.

## ARTICOLO 11

### CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

11.1 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

11.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione dal Presidente della

Fondazione e recapitato a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

11.3 In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime modalità con almeno tre giorni di preavviso.

11.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

11.5 L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente e' valida in prima convocazione se e' intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.

11.6 La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.7 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

11.8 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

11.9 Ciascun membro ha diritto a un voto.

11.10 Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel

verbale.

11.11 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori e' redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

## ARTICOLO 12

### COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

12.1 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno.

12.2 Il Collegio dei Partecipanti nomina tra i propri componenti un presidente ed eventualmente un vice presidente.

12.3 E' presieduto dal presidente che provvede alla sua convocazione con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con almeno tre giorni di preavviso.

12.4 Il Collegio dei Partecipanti e' validamente costituito in prima convocazione se e' intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione e' validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.

12.5 La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Non vi sono limiti di delega passiva.

12.7 Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

12.8 Il presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento della attività della Fondazione e i programmi delle iniziative future.

12.9 Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

## ARTICOLO 13

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da tre a quindici.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo dimissioni

I suoi membri possono essere revocati in qualsiasi momento dal collegio dei Fondatori e sono rieleggibili

13.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Fondatori

13.4 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione con comunicazione al Collegio dei Fondatori che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi.

13.6 Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio in carica al momento della sua nomina.

13.7 Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla eventuale designazione da parte del Collegio dei Fondatori

13.8 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto rimane in carica

esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

## ARTICOLO 14

### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo i poteri attribuiti ad altri organi della Fondazione

14.2 In particolare provvede a:

- deliberare in ordine all'acquisto e alla perdita della qualifica di Membro Partecipante, determinando altresì la quota annuale per la relativa categoria;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- proporre al Collegio dei Fondatori gli eventuali regolamenti di funzionamento
- proporre al Collegio dei Fondatori i budgets per le attività
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente statuto.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al/ai Vice Presidente/i, a singoli consiglieri o a un Comitato Esecutivo composto ai sensi dell'articolo 16.

## ARTICOLO 15

### CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri con avviso spedito con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con

almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza il consiglio e' convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.

15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.5 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

15.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

## ARTICOLO 16

### COMITATO ESECUTIVO

16.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'articolo 14.3, e' composto da un minimo di tre membri. Ne fanno parte il Presidente, il/i Vice Presidente/i ed eventualmente da uno a tre membri del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

16.4 Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi mezzo anche

telematico che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione delle materie da trattare.

16.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio con strumenti telematici della relativa verbalizzazione per l'approvazione.

16.6 Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Comitato Esecutivo.

## ARTICOLO 17

### PRESIDENTE

17.1 Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 10.2 lettera g) ed è rieleggibile.

17.2 Ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo delega al Vice Presidente o ad uno dei Vice Presidenti, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

17.3 Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

17.4 Il Presidente in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti allo stesso Consiglio di Amministrazione convocato allo scopo dal Presidente entro trenta giorni.

17.5 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle

iniziative della Fondazione.

## ARTICOLO 18

### VICE PRESIDENTE/I

18.1 Il Vice Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori e decade dal mandato insieme col Consiglio che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Collegio dei Fondatori può nominare anche più di un Vice Presidente, con indicazione di colui che riveste la funzione di Vicario.

18.2 Il Vice Presidente - unico o Vicario - sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

18.3 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente - unico o Vicario - basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

18.4 Il Presidente può delegare singole funzioni al/ai Vice Presidente/i.

## ARTICOLO 19

### DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale può essere nominato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di norma dopo la elezione del consiglio di amministrazione

19.2 Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

19.3 Qualora ricorrano gravi motivi il Collegio dei Fondatori a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocarlo.

19.4 Il Direttore Generale:



- a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) cura la gestione amministrativa ed economico contabile;
- d) e' responsabile del personale;
- e) provvede alla assunzione del personale e a tutto quanto relativo ad esso con esclusione del personale dirigente;
- f) esercita tutti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione e dal collegio dei fondatori

## ARTICOLO 20

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20.1 Il Collegio dei Fondatori nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

20.2 I Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa.

20.3 I Revisori, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto della attività della Fondazione.

20.4 I Revisori dura in carica tre anni e possono essere rinominati.

20.5 I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Fondatori e del

Collegio dei Partecipanti.

## ARTICOLO 21

### COMITATO SCIENTIFICO

21.1 Il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione potranno avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, con funzioni di proposta e di consulenza tecnico scientifica in merito alla attività della Fondazione.

21.2 Al Comitato Scientifico potrà essere affidato il coordinamento della attività di ricerca scientifica.

21.3 Il Comitato Scientifico e' presieduto dal Presidente e i suoi membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.

21.4 I membri del Comitato Scientifico sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza, salvo diversa delibera del Collegio dei Fondatori

## ARTICOLO 22

### ESERCIZIO FINANZIARIO

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo ed entro il 31 (trentuno) maggio successivo il bilancio consuntivo.

22.3 Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a tutti i consiglieri accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della data

fissata per l'adunanza di discussione.

22.4 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli utili sono reinvestiti nelle attività istituzionali.

## ARTICOLO 23

### CLAUSOLA ARBITRALE

23.1 Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti (uno per ciascuna), di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, e il terzo con funzioni di presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Milano cui spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

23.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

23.3 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

## ARTICOLO 24

### ESTINZIONE

24.1 La durata della Fondazione e' illimitata.

24.2 La Fondazione si scioglie con delibera del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

24.3 La Fondazione si estingue altresì per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

24.4 In caso di estinzione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà

devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

## ARTICOLO 25

### NORMA FINALE

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fondazioni e alla normativa vigente in materia, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

Milano, il 29 ventinove aprile 2014 duemilaquattordici.

F.to Vittadini Giorgio

F.to Paolo De Carli notaio